



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Data settembre 2025



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.....	6
Art. 2 NORME APPLICABILI.....	10
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	11
Art. 4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 5 CATEGORIE DEI LAVORI	14
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	15
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	15
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	15
Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	15
Art. 9 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.	16
Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO PERSONALE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE	17
Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	19
Art. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	20
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	20
Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	25
Art. 15 PROROGHE E DIFFERIMENTI	26
Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP.....	27
Art. 17 PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE	32
Art. 18 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ.....	34
Art. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	36
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	37
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	38
Art. 21 LAVORI A MISURA.....	38
Art. 24 CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	40
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA.....	41
Art. 25 PAGAMENTI.....	41
Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	42
Art. 27 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	44
Art. 28 RITARDI NEI PAGAMENTI	45
Art. 29 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	46
Art. 30 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	46



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

Art. 31	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	47
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....		47
Art. 32	GARANZIA PROVVISORIA.....	47
Art. 33	GARANZIA DEFINITIVA.....	47
Art. 34	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	50
Art. 35	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE E GESTIONE DEI SINISTRI	50
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		54
Art. 36	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	54
Art. 37	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	57
Art. 38	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	57
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		58
Art. 39	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	58
Art. 40	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	59
Art. 41	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	60
Art. 42	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	61
Art. 43	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	62
Art. 44	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	62
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		63
Art. 45	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI	63
Art. 46	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	69
Art. 47	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	70
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO.....		72
Art. 48	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	72
Art. 49	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	73
Art. 50	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	74
Art. 51	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	75
Art. 52	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO	76
Art. 52 bis	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	80
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		80
Art. 53	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	80
Art. 54	TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE	82
Art. 55	COLLAUDI IN CORSO D'OPERA.....	83
Art. 56	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	84
Art. 57	COLLAUDI E PAGAMENTO FINALE.....	84
CAP. 12 - NORME FINALI		85



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

Art. 58	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	85
Art. 59	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	96
Art. 60	MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	97
Art. 61	UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI	98
Art. 62	TERRE E ROCCE DA SCAVO	99
Art. 63	– Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per aggregati recuperati	99
Art. 64	ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE.....	100
Art. 65	CARTELLO DI CANTIERE.....	100
Art. 66	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	100
Art. 67	DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	101
Art. 68	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	102
Art. 69	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	102
Art. 70	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	103



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'oggetto dell'appalto è la esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE 2025**, Codice CUP J97H25000270004.
 - a) Finalità dell'intervento è quella di pervenire alla manutenzione straordinaria di alcune strade mediante fresatura del manto d'usura e Binder, demolizione e ricostruzione di marciapiedi, posa di conglomerato bituminoso (binder e tappeto d'usura), realizzazione di in piccolo tratto di pista ciclabile con scavi di sbancamento e riporto di terreno, sistemazione e posa di pozzetti e caditoie stradali, segnaletica orizzontale e verticale.
 - b) Sono comprese pertanto nell'appalto le seguenti attività: Esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza
 - c) La ubicazione dell'intervento è: Via Verdi, Via Prampolini, Via Giovecca – Comune di Terre del Reno.

Con la firma del contratto di cui il presente capitolato tecnico speciale costituisce parte integrante, l'impresa prende atto che il progetto esecutivo è sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo e sarà corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il **Progetto esecutivo** è comprensivo dei seguenti documenti a cura del progettista:

ELENCO ELABORATI TECNICI DI APPALTO

1. P E G E N D G 0 1 0 0 ELENCO ELABORATI -
2. P E G E N R E 0 1 0 0 RELAZIONE TECNICA GENERALE -
3. P E G E N R E 0 2 0 0 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE -
4. P E G E N R E 0 3 0 0 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - AMMINISTRATIVO -
5. P E G E N R E 0 4 0 0 RELAZIONE CAM -
6. P E E C O D E 0 1 0 0 ELENCO DEI PREZZI UNITARI -
7. P E E C O D E 0 2 0 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
8. P E E C O D E 0 3 0 0 STIMA INCIDENZA MANODOPERA -
9. P E E C O D E 0 4 0 0 QUADRO ECONOMICO -



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

10. P E E C O D E 0 5 0 0 ANALISI PREZZI -
11. P E I N F P L 0 1 0 0 PLANIMETRIA E RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - VIA VERDI - DOSSO
12. P E I N F P L 0 2 0 0 PLANIMETRIA E RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - VIA PRAMPOLINI - DOSSO
13. P E I N F P L 0 3 0 0 PLANIMETRIA E RILIEVO DELLO STATO DI FATTO - VIA GIOVECCA - MIRABELLO
14. P E I N F P L 0 4 0 0 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI - VIA VERDI - DOSSO
15. P E I N F P L 0 5 0 0 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E SEGNALETICA - VIA PRAMPOLINI - DOSSO
16. P E I N F P L 0 6 0 0 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E SEGNALETICA - VIA GIOVECCA - MIRABELLO
17. P E I N F P L 0 7 0 0 PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA - VIA VERDI - DOSSO
18. P E S I C P S 0 1 0 0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -
19. P E S I C C S 0 2 0 0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA -
20. P E S I C F T 0 3 0 0 FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA -
21. P E S I C C R 0 4 0 0 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -
22. P E S I C P M 0 5 0 0 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA -
23. P E S I C P D 0 6 0 0 PIANO PER IL DISASSEMBLAGGIO E LA DEMOLIZIONE SELETTIVA -
24. P E C A N P L 0 1 0 0 LAYOUT DI CANTIERE - VIA VERDI - DOSSO
25. P E C A N P L 0 2 0 0 LAYOUT DI CANTIERE - VIA PRAMPOLINI - DOSSO
26. P E C A N P L 0 3 0 0 LAYOUT DI CANTIERE - VIA GIOVECCA - MIRABELLO

L'importo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, è dettagliato nel Computo Metrico Estimativo redatto per ogni

intervento sulla base dei seguenti prezzi, in ordine di priorità:

- Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Anno 2025
- Elenco Regionale dei Prezzi dei Lavori Pubblici della Regione Veneto – Anno 2025
- Listino Prezzi ANAS – Anno 2025 rev.1 “Nuove costruzioni”
- Analisi prezzi.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, co. 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'articolo 68, co. 4, del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

CUP: J97H25000270004

CUI: L01988940381202500001

CIG:



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

3. Le opere devono intendersi “*compiute*”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisori e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato e nel computo metrico. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s’intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d’opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L’eventuale picchettazione per l’esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.
4. Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori vari. L’Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d’opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, come *infra* definita, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiana, oltre agli altri oneri che saranno elencati.
5. Rimane stabilito che sarà a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.
6. Nel presente Capitolato, sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Appalto**: l’appalto avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente capitolato speciale e relativi allegati tecnici;
 - b) **Codice dei Contratti**: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
 - c) **Capitolato Generale d’Appalto**: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore;
 - d) **Capitolato Speciale, Capitolato, CSA**: il presente documento;
 - e) **Stazione Appaltante Ausiliaria**: np;
 - f) **Soggetto Attuatore**: Comune di Terre del Reno, Provincia di Ferrara;
 - g) **Appaltatore/Impresa**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei Contratti, affidatario del contratto;
 - h) **RUP**: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante di svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice dei Contratti;
 - i) **RP**: Responsabile di procedimento, il soggetto sottoposto alla direzione, supervisione e al coordinamento del RUP, ai sensi dell’articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti;
 - j) **DL**: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 114 del Codice dei Contratti;
 - k) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva, previsto dall’articolo 90, co. 9, lett. b), e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), del decreto legislativo 9 Aprile



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- 2008, n. 81, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli 100, commi 6 e 7, del Codice dei Contratti e dell'All. II.12 al medesimo Codice;
 - m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punto 2;
 - n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/ 2008 in conformità all'allegato XV, punto 3.2;
 - o) **PSS**: il Piano sostitutivo di sicurezza cui al D.Lgs. n. 81/2008 in conformità all'allegato XV, punto 3.1.1;
 - p) **Progetto di fattibilità tecnica economica**: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi dell'articolo 41, co. 6, del Codice dei Contratti e delle Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - luglio 2021;
 - q) **Progetto esecutivo**: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 41, co. 8, del Codice dei Contratti e 22 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti;
 - r) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 29, dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, all'articolo 110, co. 5, lett. d), del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - s) **Oneri della sicurezza** (anche **OS**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni nella quota delle spese generali, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 5, co. 8, lett. b), dell'All. I.14 al Codice dei Contratti, all'articolo 110, co. 5, lett. c), del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 3, quinto periodo, e co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - t) **Costi della sicurezza** (anche **CS**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 5, co. 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs. n. 81/2008, di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza", allegata al PSC.
 - u) **C.A.M.**: Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 57 del Codice dei Contratti;
 - v) **Contratto**: il contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ed i suoi relativi allegati;
 - w) **GDPR**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - x) **Intervento**: l'intervento indicato in epigrafe;
 - y) **Offerta**: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
 - z) **T.U. Sicurezza**: il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - aa) **Codice dell'Amministrazione Digitale**: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

bb) **DNSH**: è il principio *Do No Significant Harm*, che prevede che gli interventi previsti dai PNRR non arrechino nessun danno significativo all'ambiente;

Art. 2 NORME APPLICABILI

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"
- Ordinanze per la ricostruzione n. 33/2024, n. 13/2023 Misure straordinarie per la ricostruzione e il ripristino delle aree colpite dall'alluvione del Centro-Nord 2023, disciplinando finanziamenti e interventi. <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze>
- il Codice Antimafia; misure di prevenzione patrimoniale e personale per contrastare la criminalità organizzata, compresi sequestri e confische.
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 per il tracciamento dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.
- la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
- il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
- Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice della Privacy";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD";
- D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica con disposizioni tecniche per la gestione ambientale e sostenibile.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Codice dell'ambiente";
- D.M. n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore relativamente ad aspetti specifici del settore pubblico quali gli appalti
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e tutte le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni;
- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

e rocce da scavo.

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 - misure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la transizione ecologica. Inoltre, si faccia riferimento a tutte le norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza relative ad i lavori pubblici ed alla tutela ambientale
- Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate; la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all'ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

1. L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di lavori ed oneri accessori, posto a base di affidamento, ammonta a Euro € 372.939,09 oltre IVA, come risultante dal Computo Metrico Estimativo (CME) del progetto e dal quadro economico allegato. L'ammontare complessivo è dettagliato nella seguente tabella:

		Importi in euro (€)		
ID		A MISURA (M)		TOTALE (M)
1	Importo esecuzione lavori (L)	365.396,66 €		365.396,66 €
	Di cui i <i>costi manodopera</i>	67.938,99 €		67.938,99 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) da PSC (CS)	7.542,43 €		7.542,43 €
TOT.	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	372.939,09 €		372.939,09 €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo dei costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai sensi dell'articolo 31 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, l'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione Appaltante in base ai prezzi di riferimenti considerati per l'elenco dei prezzi.
4. Gli importi sopra indicati potranno subire variazioni nei limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, senza che ciò possa costituire motivo per l'Appaltatore di avanzare richieste di compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura. In caso di variazioni, sarà onere dell'Appaltatore rendicontare adeguatamente eventuali modifiche, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi contrattuali.
5. L'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, non è soggetto a ribasso e resta fisso nella misura stabilita nella tabella sopra riportata. Tale importo include tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, incluse eventuali spese per la formazione, i dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché le verifiche e certificazioni richieste.
6. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'IVA. L'offerta dell'impresa non dovrà considerare l'IVA, che sarà trattenuta e versata all'Erario secondo le vigenti normative. L'Appaltatore è tenuto a



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

separare l'IVA nella propria fatturazione, conformemente alle disposizioni fiscali in materia di appalti pubblici.

7. Per la determinazione della offerta anomala, trattandosi di gara con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), si procederà selezionando in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio uno dei metodi compatibili dell'allegato II.2.
8. Per la verifica della congruità della manodopera si faccia riferimento al successivo articolo 51

Art. 4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "*a misura*" ai sensi dell'articolo 3, lett. m), dell'All. I.7 al Codice dei Contratti. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 31, l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'articolo 31 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 4, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Capitolato.
3. I prezzi di riferimento sono i seguenti, in ordine di priorità:
 - Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Anno 2025;
 - Elenco Regionale dei Prezzi dei Lavori Pubblici della Regione Veneto – Anno 2025;
 - Listino Prezzi ANAS – Anno 2025 rev.1 "Nuove costruzioni";
 - Analisi prezzi.
4. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 3 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dal Capo 7 del presente Capitolato.
5. Come previsto da codice appalti articolo 5 allegato i7, lavori sono definiti a misura. Si utilizzeranno misurazioni a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso
6. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall'allegato I.1, articolo 3, co. 1, lett. b), e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente capitolato e il Documento di Progetto fanno parte integrante del contratto.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

Art. 5 CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere: **OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, metropolitane.**
Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori ai sensi dell'articolo 21 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti.
2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1 ammonta a **€ 372.939,09** (compresi i costi della sicurezza).
3. Ai sensi dell'articolo 100, co. 4, e dell'articolo 2, nonché della Tabella "A" dell'All. II.12 al Codice dei Contratti, i lavori costituenti l'opera sono classificati come di seguito:

CATEGORIA PREVALENTE				
<i>Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 21 Allegato II.12 al Codice dei Contratti</i>				
ID	Descrizione Lavorazioni	Categoria e classifica	Importo	Percentuale incidenza (%) sul totale
1	Strade, autostrade, ponti viadotti ferrovie, metropolitane o Lavori in terra	OG 3	€ 365.396,66	100 %

4. Nel caso si ritrovassero durante le attività rifiuti classificabili come pericolosi, le attività di trasporto dovranno essere eseguite da parte di operatori in possesso di Categoria 4-5 classe C ed F, rispettivamente, dell'Albo Gestori Ambientali.

Iscrizione Albo nazionale Gestori ambientali (ANGA)			
Categoria	descrizione	Classe	Descrizione
9	Bonifica di siti	B	Fino a 9.000.000,00 Euro
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	C	quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	F	quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

5. Per i requisiti tecnici dei materiali, per i controlli e le prescrizioni di qualità e per le modalità di esecuzione dei collaudi si faccia riferimento all'elaborato CSA tecnico.



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000 per gli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo;
 - b. Tutti gli elaborati del progetto esecutivo (vedi articolo 1)
 - c. Le giustifiche dei prezzi offerti, ove ne ricorrano le condizioni ai fini della valutazione della congruità dell'offerta;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici vedi articolo 2.

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

3. L'Appaltatore assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'Appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente, l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle già menzionate giustificazioni.
4. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Assuntrice a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei lavori.
6. Ai sensi dell'articolo 32, co. 5, dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, costituirà parte integrante del presente Capitolato il **Piano per i controlli di cantiere** finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

Art. 9 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, nel caso in cui l'impresa mandataria o un'impresa mandante sia sottoposta a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero sia in corso nei suoi confronti un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trova applicazione l'articolo 97 del Codice dei Contratti.
4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO PERSONALE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 del Codice dei contratti, che sarà individuato nel contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 68 del presente Capitolato, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Ai sensi dell'articolo 11 dell'All. II.18 al Codice dei Contratti, qualora il Direttore Tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
 - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella conduzione dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti,



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
- Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia all'art. 11 dell'All. II.18 al Codice dei contratti.
7. Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
8. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
9. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione appaltante, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, domicilio digitale e/o pec, numeri telefonici dei dispositivi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
10. La Stazione appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
11. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
12. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.
13. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

14. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
15. La Stazione appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione appaltante medesima.

Art. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, nonché negli elaborati del Progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto. Si applicano, altresì, l'articolo 114, co. 3, del Codice dei Contratti e l'articolo 4 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. n. 106/2017; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso, i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle norme e ai regolamenti vigenti richiamati nel presente Capitolato e alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), aggiornate con decreto ministeriale del 17 gennaio 2018.
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'allegato II.14, l'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

subappaltatori, deve garantire, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, la presentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

7. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 3, capo 1, dell'All. II.14 al Codice dei Contratti.
2. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori **entro 5 giorni dalla data della disposizione del RUP.**
3. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
4. Qualora ai sensi dell'articolo 3, co. 3, dell'All. II.14 al Codice dei Contratti, l'esecutore non si presenti,



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 13 del presente articolo. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del presente articolo.
6. È facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - Quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - Quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Nelle ipotesi previste dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.
9. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

10. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
11. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b. 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso previsto dal precedente comma, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma **12**, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma **12** debitamente quantificata nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

15. Il R.U.P. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 accerta:
- l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40, 42, 43 e 44 del presente Capitolato Speciale inerente alla sicurezza;
 - la corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 5, co. 8 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti;
 - eventuali differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, tali da impedire la consegna ai sensi dell'art. 5, co. 10 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti;
- e ne comunica gli esiti al Direttore dei lavori, proponendo i provvedimenti da adottare.
16. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tali positivi accertamenti, in assenza dei quali il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
17. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
18. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL gli esiti della verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 41, co. 4, del Codice dei contratti, e lett. g) comma 2 art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
19. Tutte le opere programmate potranno essere eseguite anche nei giorni festivi (sabato e domenica) e, ove necessario, anche in orario notturno senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell'impresa appaltatrice.
20. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
- a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
 - b) la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
 - se trattasi di impresa:
 - l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

- ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine attrezzature ed opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato.

d) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

e) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;

g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;

h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

21. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
 - qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
22. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45 del presente Capitolato Speciale.

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato dal cronoprogramma allegato al Progetto esecutivo in 72 (settantadue) giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3 dell'All. II.14 al Codice dei Contratti.

Detto tempo è compreso di quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1, è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Resta ferma ed inderogabile in ogni caso la scadenza per il rispetto della 3° milestone del PNRR che prevede il completamento dei lavori, attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, entro il 30/06/2026 degli interventi di seguito specificati:
 - almeno il 90 % degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario;
 - interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un totale di 142,011 km individuati dalle ordinanze del commissario straordinario;
 - almeno il 90 % degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario.
3. Il mancato rispetto di detta scadenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione appaltante.
5. L'Appaltatore si obbliga, sia nella preventiva stesura del programma di esecuzione di cui all'articolo 18, che in corso d'opera, alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, oppure necessarie per l'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere. L'appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto. In caso di ritardo di oltre 15 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del Direttore dei lavori, si avvia la procedura prevista dall'art. 122 commi 4 e segg. del Codice dei contratti.

6. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R., di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione dei lavori così come previsto all'art. 1 lettera t) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
7. Dalla data di ultimazione dei lavori, decorreranno i termini per la redazione del conto finale e per la redazione certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 15 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del Codice di Contratti, è esclusiva facoltà della Stazione Appaltante accordare un'opzione di proroga, disciplinata dai successivi commi, esclusivamente nel caso di sopravvenute modifiche normativo-regolamentari al comma 2 dell'art. 14 del presente Capitolato.
2. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 60 giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 8 dell'articolo 121 del Codice dei contratti.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, la richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
4. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'appaltatore può presentare alla Stazione appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 3 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione appaltante, entro i successivi 3 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.

5. Ai sensi dell'articolo 121, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante procederà ad acquisire il parere del Collegio consultivo tecnico esclusivamente per i casi in cui l'ipotesi di differimento sia legata ad uno dei casi di parere obbligatorio di cui all'articolo 217 del Codice dei contratti.
6. La richiesta di proroga è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata dall'Appaltatore direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
8. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
9. Nei casi di cui al comma 3 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
10. La mancata risposta del RUP o della Stazione Appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP

1. La sospensione dei lavori è disciplinata ai sensi dell'art. 121 e dell'articolo 8 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Codice dei contratti, la sospensione può essere attivata in tutti i casi quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
3. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. b) e c), comma 3 e diverse da quelle di cui al comma 6 del Codice dei contratti.
4. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
5. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 2, per la parte rientrante nei giorni di andamento stagionale sfavorevole indicati all'art. 14 del presente Capitolato non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.
6. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 5, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice dei contratti, ovvero entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e si esprime nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
- b. se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- c. se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- d. se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- e. se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 216, del Codice dei Contratti, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.
8. Fatta salva l'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 121 del Codice dei contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

negli altri casi.

10. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti si applica il comma 5 del presente articolo.
11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 2, 5 e 9, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del Codice dei contratti.
12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 2, 5 e 9, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 8, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al Codice dei contratti.
13. In tutti i casi in cui il direttore dei lavori ravvisi la necessità di disporre la sospensione della esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei contratti redige il verbale di sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 8 co. 1 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, ove possibile, la redazione del verbale avverrà con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, nel verbale di sospensione devono essere indicate:
 - a. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - b. lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
 - c. la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
14. Il verbale di sospensione redatto ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, deve essere controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 6 e 7, e 122, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

15. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
16. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
17. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
18. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.
19. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utile a regola d'arte.
20. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18 del presente Capitolato Speciale.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

22. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al R.U.P., con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
23. In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.
24. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice dei contratti, come quantificato sulla base dei criteri di cui al successivo comma 29, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
25. In caso di sospensione dei lavori così come riportato all'articolo 121 del Codice dei contratti, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
26. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
27. La ripresa dell'esecuzione a seguito della sospensione disposte dal R.U.P. per ragioni di pubblico interesse di cui al precedente comma 5, è determinata dallo stesso RUP nel momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
28. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18 del presente Capitolato; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 14, co. 1, del presente Capitolato, si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 18 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.
29. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sarà riconosciuto il relativo risarcimento dei danni quantificato sulla base dei seguenti criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti:



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
30. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17 PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, in ordine al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori indicato nell'articolo 14, co. 1, del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del DL 77/2021 pari all'1 per mille (0,1%) dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al **20 per cento**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, co. 1, oppure co. 14, del presente Capitolato;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui all'articolo 16 del presente Capitolato, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori o dal RUP;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale irrogata di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 20. Più in particolare, il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dagli articoli 122, co. 3, del Codice dei contratti e 10 dell'All. II.14 al medesimo Codice.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP e/o del Direttore dei Lavori, sentito l'organo di collaudo, ove costituito.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal Protocollo di Legalità che, ai sensi dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale. In particolare la Stazione appaltante indicherà in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservato alle note, le sanzioni pecuniarie e/o le penali applicate nell'arco temporale di competenza dello stato di avanzamento medesimo e tratterà le sanzioni pecuniarie e/o le penali sopra indicate dallo stato di avanzamento dei lavori di competenza dell'Appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso i subcontraenti, subappaltatori o subfornitori, laddove responsabili della violazione.
9. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
12. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore potrà essere riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, determinato sulla base degli stessi



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 18 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ

- 1.
2. Al contratto di affidamento è allegato un cronoprogramma di cui all'articolo 22, co. 4, lett. h), dell'All. I.7 al Codice dei Contratti redatto con le modalità previste all'articolo 30 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi esecutive dell'intervento, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi, il tutto nel rispetto dei tempi contrattuali previsti
3. Ai sensi dell'articolo 32, co. 9, dell'All. I.7 al Codice dei Contratti l'appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori, AL CSE e al RUP ai fini dell'approvazione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto ovvero entro il termine fissato per l'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo di dettaglio elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa nel rispetto dei tempi contrattuali previsti e comunque in linea con le previsioni del comma 2 dell'art. 14 del presente Capitolato.
4. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
5. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante, a norma dell'art. 32, co. 9, dell'allegato I.7 al Codice dei Contratti il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini per l'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
6. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l'Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.
7. Il programma di cui al comma 4 deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al contratto ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al R.U.P.. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

8. La Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
9. Il programma dell'appaltatore di cui al comma 4, è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore esecutivo, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
10. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
11. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla [Stazione Appaltante] o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della [Stazione Appaltante];
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

12. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
13. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
14. Per lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, l'Appaltatore deve predisporre un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.
15. Per lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato a redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Art. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - i) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - j) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 del presente Capitolato.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il contratto di appalto potrà essere risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. La risoluzione del contratto, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 di questo articolo, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 17, co. 1 del presente Capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 4
6. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. Nel caso di risoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 122, co. 8, del Codice dei Contratti.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 LAVORI A MISURA

1. Il computo metrico ed il relativo quadro economico sono redatti a misura secondo quanto indicato e valutato dal progettista.
2. La contabilizzazione dei lavori da eseguirsi nel contratto di riferimento di questo capitolato dovrà avvenire a misura. La valutazione a misura delle lavorazioni trova la sua definizione nel computo metrico estimativo, documento facente parte integrante del contratto in essere. Nel computo metrico estimativo sono riportati per ogni singola specifica lavorazione, la caratteristica del prezzo utilizzato, il suo valore unitario, la quantità utilizzata e conseguentemente la valutazione complessiva in termini economici. La valutazione a misura di ogni singola specifica lavorazione è definita mediante l'utilizzo dell'elenco prezzi documento allegato al presente contratto. Tutte le tipologie di lavoro sono indicate nel provvedimento di approvazione progettuale con motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

3. Per la contabilizzazione a misura è pertanto prevista la determinazione del corrispettivo per il pagamento all'appaltatore sulla base delle quantità effettivamente eseguite e misurate delle singole lavorazioni. Questa metodologia è disciplinata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023,
4. Negli appalti a misura, il compenso è determinato fissando un prezzo unitario per ogni specifica prestazione o unità di lavoro prevista nel progetto. Il costo complessivo dell'opera può variare in base alle quantità effettivamente realizzate durante l'esecuzione dei lavori. Questo implica che l'importo finale da corrispondere all'appaltatore è calcolato moltiplicando le quantità effettivamente eseguite per i rispettivi prezzi unitari concordati.
5. La gestione contabile negli appalti a misura richiede una serie di documenti specifici per garantire una corretta registrazione e verifica delle lavorazioni eseguite:
 - Libretto delle Misure: In questo documento, il direttore dei lavori annota dettagliatamente le quantità delle lavorazioni eseguite, basandosi su misurazioni precise. Le annotazioni possono includere figure quotate delle lavorazioni, profili e piani quotati raffiguranti lo stato prima e dopo le lavorazioni, oltre a memorie esplicative che descrivono la forma e il modo di esecuzione.
 - Registro di Contabilità: Questo registro riassume le informazioni presenti nel libretto delle misure e costituisce il documento ufficiale per la contabilizzazione dei lavori. Nel caso di lavori a misura, il registro riporta ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Può essere previsto anche un sommario del registro di contabilità che, per i lavori a misura, riporta ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
 - Stato di Avanzamento Lavori (SAL): Il SAL è un documento periodico che attesta l'avanzamento delle lavorazioni eseguite fino a una certa data. Serve come base per l'emissione dei certificati di pagamento all'appaltatore.
6. Il direttore dei lavori esegue la contabilizzazione a misura. È responsabile della misurazione accurata delle quantità di lavoro eseguite e della loro registrazione nei documenti contabili. Deve inoltre verificare che le lavorazioni siano conformi alle specifiche progettuali e contrattuali.
7. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando ai prezzi contrattuali in elenco da applicare alle singole quantità eseguite il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
8. I costi della sicurezza a misura (CS), determinati nella tabella di cui all'articolo 3, co. 1 del presente Capitolato, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «costi della sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, co. 3, del presente Capitolato, sono valutati a misura in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali costi è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
9. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 12, co. 1, lettera b),



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti per l'accertamento della corretta installazione/esecuzione delle quali sono necessari certificazioni, attestazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori/trasportatori/esecutori o degli installatori, previsti all'articolo 5, co. 3, e 57 co. 10, del presente Capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La già menzionata riserva riguarda tutte le opere impiantistiche, nonché le opere per le quali è necessaria l'acquisizione di certificazioni/attestazioni attestanti l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata.

Art. 24 CONTABILITA' DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall'art. 115 del Codice dei contratti e dell'articoli 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
2. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (art. 12 comma 1 lett. b) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
 - b) il registro di contabilità (art. 12 comma 1 lett. c) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
 - c) gli stati di avanzamento dei lavori (art. 12 comma 1 lett. d) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
 - d) i certificati per il pagamento delle rate di acconto (art. 12 comma 1 lett. d) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
 - e) il conto finale e la relativa relazione (art. 12 comma 1 lett. e) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
3. Inoltre, devono essere redatti soprattutto il giornale dei lavori che registra le lavorazioni e soprattutto chi è presente in cantiere della D.L. Integrare la documentazione di cui sopra con:
 - a) giornale dei lavori (art. 12 comma 1 lett. a) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
 - b) il sommario del registro di contabilità (art. 12 comma 2) all'Allegato II.14 al Codice dei contratti);
4. I libretti delle misure, il registro di contabilità e il conto finale saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato.
5. Gli stati d'avanzamento dei lavori dovranno essere firmati dalla D.L. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale saranno firmati dal RUP.
6. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
7. L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.
8. Per la contabilizzazione, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, con le modalità previste all'art. 21 del presente Capitolato;

7. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione sono quelle presenti nell'Elenco dei Prezzi Unitari. In caso di elementi oggetto di mero errore materiale o contrasto nell'interpretazione dell'applicazione, si applicherà l'unità di misura di uso corrente per logica e per prassi;
8. La misurazione delle lavorazioni eseguiti da valutare a misura, sarà eseguita nel rispetto delle norme di misurazione secondo il seguente ordine gerarchico decrescente:
 - I. Indicazioni presenti nella specifica voce di Elenco Prezzi da portare in contabilità;
 - II. Norme di Misurazione allegate al Prezzario di Riferimento impiegato per la stima dell'opera;
 - III. Norme di Misurazione allegate al presente Capitolato;
 - IV. In caso di mancanza di norme allegate al progetto il DL e l'Appaltatore concorderanno un sistema di riferimento sottoscritto tra le parti che sarà applicato per tutta la durata dell'appalto.
9. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 PAGAMENTI

1. Per il presente appalto verranno erogati all'Appaltatore corrispettivi economici in quote di avanzamento lavori definite Con Cadenza Mensile Entro Il Giorno 30 Di Ogni Mese.
2. La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà sulla base degli elementi economici complessivi e delle modalità descritte dal presente capitolato speciale di appalto.
3. L'importo relativo ai costi per la sicurezza verrà contabilizzato proporzionalmente all'avanzamento dei lavori fermo restando quando stabilito in anticipazione per l'avvio del cantiere.
4. Il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal responsabile del procedimento entro 7 giorni dall'emissione dello stato avanzamento lavori redatto dal Direttore dei lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori e dei subappalti e/o subcontratti. Sul certificato di pagamento verranno applicate le trattenute come da legge.
5. Il rispetto dei termini di pagamento previsti in giorni 30 da parte della committente è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che sarà emessa su richiesta della committente a conclusione delle verifiche amministrative.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si precisa che sui documenti economici andrà riportato il codice CIG identificativo del contratto in essere.
7. Dovrà altresì essere trasmesso al RUP, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità al fine della ratifica del certificato di pagamento, l'assenza di tale documento sospende la liquidazione di quanto contabilizzato.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

8. L'Appaltatore che abbia espresso in sede di gara la volontà di subappaltare alcune opere, in occasione dell'emissione dei SAL che le prevede, dovrà dare evidenza del soggetto esecutore. L'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile unico del progetto o per suo tramite alla Direzione lavori le prestazioni eseguite dal subappaltatore medesimo con la specifica dei relativi importi e con proposta motivata di pagamento.

Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

9. Ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti, è dovuta all'Appaltatore a titolo di anticipazione per favorirne l'azione imprenditoriale, fornendogli la liquidità necessaria per sostenerlo nelle fasi iniziali della prestazione, una somma pari al 20% (20 per cento) dell'importo contrattuale dei lavori
10. Detta anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni decorrenti rispettivamente dalla data di "effettivo" inizio dell'attività inizio dei lavori, accertata dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
11. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 125, co. 1, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
- a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione, rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo 1.3 di cui all'*"Allegato A- Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, ed essere assistita in quanto parte integrante della stessa dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

12. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

13. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 28.

Art. 26 bis PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lett. e) dell'All. II.14 al Codice dei Contratti entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'appaltatore.
3. La rata di saldo, emessa con le medesime modalità, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, co. 9, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro trenta (30) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del Codice dei Contratti, per un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
6. La garanzia prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo 1.4 di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, ed essere assistita in quanto parte integrante della stessa dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
9. L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 27 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'art. 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA 2RP7SV.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Terre del Reno – Via Dante Alighieri n. 2 – C.F./P.IVA 01988940381, **CIG**, CUP J97H25000270004. Le fatture - da trasmettere in forma elettronica secondo il formato del DM. n° 55/2013 (codice univoco per l'inoltro all'ufficio LL.PP. è: 2RP7SV) - dovranno riportare l'impegno di spesa identificato nella determina di affidamento, nonché il codice CIG e la specifica “scissione dei pagamenti” nel campo “Esigibilità” ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n.190 del 23/12/2014.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, ovvero il numero di SAL, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 28 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene, senza che sia necessaria la costituzione in mora, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal presente Capitolato con particolare riferimento ai precedenti articoli 27 e 28.
5. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, co. 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 29 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Qualora nel corso dell'affidamento si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 39 e 40, il contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili, sia alterato l'equilibrio economico del contratto. In tal caso, l'Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell'equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di tre mesi dall'istanza formulata dall'Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 30 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

Art. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14.
4. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.
5. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.
6. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA

Non dovuta, ai sensi dell'art. 53 comma 1.

Art. 33 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei contratti l'appaltatore per la sottoscrizione del



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo massimo pari al **10 % (dieci per cento)** dell'importo contrattuale.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

9. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.
10. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
12. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
13. Ai sensi dell'articolo 117, comma 13, del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14. La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.
15. Salvo che la Stazione appaltante non si sia opposta alla richiesta dell'Appaltatore avanzata prima della



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

stipulazione del contratto, la garanzia definitiva di cui al comma 1 può essere sostituita con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% (dieci per cento) degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

16. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 34 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia di cui agli articoli 34 e 35 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice dei Contratti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 10 % (dieci per cento), cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda una o più certificazioni o marchi previsti dall'Allegato II.13 al Codice dei Contratti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario le riduzioni sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento o consorziate.
3. In caso di consorzi non necessari di cui all'articolo 67 del Codice dei Contratti, le riduzioni delle garanzie sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia posseduti dal Consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
4. In caso di avalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento.

Art. 35 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE E GESTIONE DEI SINISTRI

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto o, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere,



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza, che può essere costituita anche nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata così distinta:

- Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate con massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta;
- Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato, con massimale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

2. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per infortunio e/o danni causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante) nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000.
3. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all' "*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
4. La polizza assicurativa è prestata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 6 (sei) o 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate o certificate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

certificato di regolare esecuzione.

6. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
7. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato *"Allegato A-Sezione II - Schema tipo"* del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.
8. La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all'interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la Direzione Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;
 - il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.
9. Se la polizza assicurativa prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
10. La polizza assicurativa deve coprire obbligatoriamente e senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
11. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la polizza assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite polizze assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
12. Ai sensi dell'art. 117, comma 11, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, **una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera**, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza deve prevedere:

- a) un limite di indennizzo pari almeno al costo dell'opera da realizzarsi;
- b) responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro
- a) rivalutazione annua degli importi di cui alla lett. a), in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione Appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.

Restano ferme le condizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

- 13. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione Appaltante non appena lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie
- 14. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
- 15. Qualora la già menzionata polizza non preveda anche la copertura per la responsabilità civile, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 (dieci) anni e con un indennizzo pari al **5% (cinque per cento)** del valore dell'opera realizzata.
- 16. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore, anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante.
- 17. In caso di sinistro l'appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
- 18. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'appaltatore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.
- 19. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
- 20. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 21. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

22. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
23. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
24. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 5 comma 5 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, compresa l'esecuzione di indagini supplementari, qualora necessarie senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 120 del Codice dei Contratti. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di modifica contrattuale.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dall'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. Il contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b) del Codice dei Contratti.
7. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2 del Codice dei Contratti, le modifiche contrattuali previste dal presente articolo possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 43, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 44.
9. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. richiede apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.
10. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
11. Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
12. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5 co. 10, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei Contratti, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Appaltatore.

13. Ai sensi dell'art. 5 co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 5 co. 2, del dall'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, co. 1, lettera c), del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
14. Ai sensi dell'art. 5 co. 4, dall'Allegato II.14 al Codice dei Contratti il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltante.
15. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente Capitolato.
16. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.
17. Ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti si ha modificazione soggettiva del contratto se l'appaltatore iniziale succede per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice dei Contratti. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie del Codice dei Contratti anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al R.U.P. le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, la stazione appaltante procede entro i 60 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011.

Art. 37 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice dei contratti;
- b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto.

2. I titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, co. 2, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, ovvero debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezziario di cui al successivo comma 3, oppure, se non reperibili;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: Prezziario Regionale della regione di riferimento o di regioni limitrofe oppure i prezziari ANAS.
4. Qualora dai calcoli effettuati nell'apposita perizia di variante, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del R.U.P.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - a) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44 sempre del presente capitolato;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

direttamente con la propria organizzazione consortile;

- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, co. 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, co. 2, lettera f), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, co. 3 del presente capitolato, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 40 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al Capo 8 del presente capitolato.
6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

Art. 41 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, e d è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 97, co. 2, del Codice dei Contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90,



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

co. 5, e 92, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la Stazione Appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 di cui al presente Capitolato e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13, del presente Capitolato dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente Capitolato.

Art. 42 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

Art. 43 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione, e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 119, co. 15, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, co. 18, del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44 del presente Capitolato.

Art. 44 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 7, co. 1 del presente Capitolato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice dei contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Nelle ipotesi di cui al co. 11, lettere a) e c) dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente paragrafo.

4. La "fornitura" e "la posa in opera" non sono subappaltabili separatamente, salve le eccezioni previste dalla norma.
5. Ai sensi dell'articolo 119, co. 3 del Codice dei Contratti e per le finalità di cui al presente articolo, non si configurano come subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo di opere, lavori servizi e forniture compresi nel contratto è consentito a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ai sensi della deroga all'art.119 del Codice dei Contratti prevista nell'Ordinanza 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Nel termine di 60 giorni verrà effettuata la verifica dei requisiti per l'approvazione, della Stazione Appaltante, che sarà subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, e alle seguenti condizioni:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

- 1) ai sensi dell'articolo 119, co. 5, del Codice dei contratti, di copia autentica del contratto di



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

subappalto prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice dei contratti. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, pena il rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- nel caso di mancato inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- In caso di mancata individuazione delle categorie oggetto di subappalto, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, che non consenta la verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
- in caso di mancata individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da non consentire alla D.L. e al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
- in caso di mancata indicazione dell'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti;

- 2) di una dichiarazione da allegare alla copia autentica del contratto circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

e) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera d), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo:

- 1) se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 6, del citato D.Lgs. n. 159/2011;

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del R.U.P.

8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione della Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, (ossia almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari), con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità qualora applicato, dettagliando specificamente:

- a. il nome del sub-contraente;
- b. l'importo del sub-contratto;
- c. l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- d. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 del L. 136/2010.

10. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante in



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- b) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

11. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) Ai sensi dell'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- b) Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei contratti, l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 45 del presente Capitolato.

12. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

13. Ai fini dell'esecuzione di lavorazioni in subappalto, qualora il subappaltatore sia costituito nella forma del Raggruppamento Temporaneo di imprese, unitamente alla richiesta di autorizzazione al



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al Raggruppamento subaffidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della [Stazione appaltante] in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

14. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
16. La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione agli articoli 21 e 22 dell'All. II.12 al Codice dei contratti, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
20. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Contratto di Appalto e nel Disciplinare di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 61 del presente Capitolato in combinato disposto con l'articolo 3.5.3 del Disciplinare di gara; Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (Edilizia), al D.M. del 27 settembre 2017 (illuminazione pubblica), al D.M. 7 febbraio 2023 (arredo urbano) ed al DM n. 63 del 10 marzo 2020 (verde pubblico) emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, cui si rinvia.

Art. 46 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

1. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al combinato disposto di cui agli articoli 94 e 95 Codice dei contratti.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

4. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione alla Stazione appaltante.
5. L'appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 54 del presente Capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.
7. Ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. d), dell'All. II.14, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei Contratti.
8. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 119, co. 17, del Codice dei Contratti coerentemente con quanto previsto dall'articolo 69, co. 3, del presente Capitolato.
9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto di Appalto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse ex PNRR.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 47 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Nei casi di cui all'articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti; in tal caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto al precedente comma 1, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
 3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
 4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 7, del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 42 del presente Capitolato, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 68 del presente Capitolato;
 - d) alle limitazioni di cui all'articolo 53 del presente Capitolato.
 5. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
 6. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 46;
 - b) l'individuazione delle categorie, ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui agli articoli 21 e 22 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti.
 7. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'articolo 119 del Codice dei Contratti.
 8. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, co. 6 del Codice dei Contratti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
 9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

10. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 2, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
11. Ai sensi dell'articolo 1271, commi 2 e 3, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
12. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DI UFFICIO

Art. 48 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 1206 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della già menzionata misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 50.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante **atto di transazione**, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
8. Ai sensi dell'art. 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di **200.000,00 euro**, è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
9. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

Art. 49 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente art. 51 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del Collegio consultivo di cui all'art. 215 del Codice dei Contratti ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le suddette controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 50 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 119, commi 8 e 9, e dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, della L. n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Ai sensi dell'art. 8, co. 10-bis della L. n. 120/2020, alla richiesta di produzione del DURC, è aggiunta la richiesta di produzione del documento di congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa all'intervento, prodotto secondo le modalità indicate dal DM del Ministero del lavoro n. 143 del 25 Giugno 2021, ove applicabile.

Art. 52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 122, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante invio per posta elettronica certificata di apposita comunicazione, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - 1) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, co. 6, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38 del presente Capitolato;
 - 2) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, al superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo;
 - 3) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, al superamento delle soglie di cui al medesimo comma 3, lett. a) e b);
 - 4) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 169, co. 1 del Codice dei Contratti;
 - 5) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.;

3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'art. 20 del presente Capitolato, i seguenti casi:

- a) Violazione clausole del Protocollo di legalità;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 67 del presente Capitolato;
- m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008;



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

- n) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui al successivo articolo 67 che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
- o) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale dell'Appaltatore, la liquidazione coatta e il concordato preventivo ovvero la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei contratti.
4. Quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite ed eventualmente valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante/Soggetto Attuatore su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante/Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Ai sensi dell'articolo 122, co. 8, primo periodo, del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

9. Nel caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore, la liquidazione coatta e il concordato preventivo, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6, dell'articolo 122, del Codice dei Contratti, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori e alle prestazioni regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1 del presente Capitolato d'Oneri, tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, co. 2, primo periodo, del Codice dei Contratti.
10. I rapporti economici con l'Appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

11. Salvo quanto disposto dall'articolo 39 del presente Capitolato Speciale, il contratto è altresì risolto per il



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

12. L'inadempimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 61, commi 6, 7 e 8, del presente Capitolato costituisce causa risolutiva espressa ai sensi del 1456 del codice civile.
13. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
14. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi e delle forniture.
15. L'allegato II.14 del Codice dei contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Stazione Appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Art. 52 bis EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
3. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

2. Ai sensi dell'art. 116, co. 10 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione e una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17 del presente Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 1, co. 2, lett. t), dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti in merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 55 del presente Capitolato.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28 del presente Capitolato.

Art. 54 TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE

1. Ai sensi dell'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti, il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei Lavori.
2. Il certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, dalla scadenza del medesimo termine.
3. Il certificato di collaudo deve essere redatto ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti e degli articoli da 13 a 30 dell'All. II.14 al Codice dei Contratti.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. A cura e spese dell'appaltatore sono messi a disposizione della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
5. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla Direzione dei Lavori e dall'organo di collaudo ovvero



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

6. Qualora prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione appaltante di fare eseguire dall'appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
7. La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
8. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
9. A sensi dell'articolo 4, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore:
10. A sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, in sede di collaudo, il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
11. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Art. 55 COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, **su richiesta della Stazione appaltante**, venga nominato un collaudatore in corso d'opera (articolo 116 del Dlgs 36/2023), operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.
2. La figura del collaudatore ha compiti e responsabilità completamente indipendenti rispetto alla



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

direzione lavori. Quest'ultimo unitamente al responsabile unico del procedimento dovrà trasmettere tutti gli eventuali documenti di appalto necessari all'espletamento dell'incarico.

3. Il collaudatore previo avviso dato alle parti (direzioni lavori, impresa esecutrice, RUP) stabilirà data e ora in cui si svolgerà la visita di collaudo. Della succitata visita redigerà specifico verbale in cui dettaglierà lo stato delle opere visionate e le eventuali osservazioni. Il verbale andrà firmato dai convenuti.
4. In presenza di difformità il collaudatore chiederà evidenza del successivo ripristino che dovrà venire eseguito nel più breve tempo possibile. Il direttore lavori darà riscontro dei ripristini eseguiti.

Art. 56 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 24 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 57, co. 1, del presente Capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del presente Capitolato.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 57, co. 7, del presente Capitolato speciale d'appalto.
6. La Stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
7. L'appaltatore, in sede di redazione del progetto esecutivo, redige il piano di manutenzione dell'immobile nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato 1 al presente documento.

Art. 57 COLLAUDI E PAGAMENTO FINALE



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

8. I lavori da eseguire secondo quanto descritto nel presente disciplinare sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo finale deve essere completato entro 6 mesi dalla fine dei lavori. Tale collaudo viene considerato provvisorio e diventa definitivo dopo due anni dalla sua redazione.
9. Il collaudo può essere sostituito a discrezionalità della stazione appaltante col certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.
10. Il pagamento della rata finale è subordinato al collaudo finale. Deve essere altresì costituita una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, per la durata definitiva del collaudo.
11. All'esito positivo del collaudo o certificato di regolare esecuzione negli appalti di lavori, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo diversi termini concordati nel contratto in essere. Il certificato di pagamento non costituisce comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice civile.
12. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché eventuali varianti.
13. Si deve verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni-forma e quantità ma anche per qualità dei materiali. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
14. Il collaudo prevede anche l'eventuale esame e valutazione delle riserve dell'Appaltatore.
15. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
16. Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al DL36/2023, allegato II 14.

CAP. 12 - NORME FINALI

Art. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
3. È obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione appaltante che la Direzione dei Lavori; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

4. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al presente Capitolato, e ove presenti, al Capitolato Speciale d'appalto descrizione delle opere e norme tecniche delle opere edili e al Capitolato Speciale d'appalto descrizione delle opere e norme tecniche delle opere impiantistiche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.	L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento dei cantieri con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore: – di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati. – di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; – dell'installazione, del mantenimento in efficienza e rilievo della segnaletica temporanea (di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada; – dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
b.	L'Appaltatore è tenuto alla fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro.
c.	L'Appaltatore è tenuto all'installazione e all'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati, in relazione all'entità delle opere, tali da garantire l'efficienza, la modernità, il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale. Il cantiere dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

d.	L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
e.	L'appaltatore è tenuto a eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
f.	Fermo restando l'obbligo di prestare idonea polizza assicurativa, l'Appaltatore è tenuto all'assunzione in proprio, manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto ovvero che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione appaltante per danni derivanti da mancata esecuzione o non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie.
g.	L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
h.	L'appaltatore è tenuto alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
i.	L'Appaltatore è tenuto a effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere, ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008;
j.	Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

k.	L'Appaltatore è tenuto al mantenimento, fino all'emissione del certificato collaudo o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
l.	L'Appaltatore è tenuto al ricevimento, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
m.	L'Appaltatore è tenuto alla concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
n.	L'Appaltatore è tenuto alla custodia e alla sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione delle opere in progetto in ottima efficienza. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
o.	L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera.
p.	L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

q.	L'Appaltatore è tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
r.	Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro, con particolare attenzione per le opere di scavo e demolizione, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nella zona nella quale ricadono i suddetti lavori esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici), o condutture (acquedotti, fognature, sistemi a rete). In caso affermativo, l'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza agli Enti proprietari o alle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori, comunicando la data presumibile dell'esecuzione dei lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori nelle condizioni sopra menzionate, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'appalto. Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare danni, nonostante le cautele adottate, l'Impresa sarà l'unica responsabile nei confronti degli Enti proprietari delle opere danneggiate, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza civile o penale in merito.
s.	L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
t.	L'appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare l'appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. e dal relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nonché agli schemi previsti dal <i>"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"</i> come da <i>Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i>, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

u.	L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'ufficio di Direzione Lavori, una autovettura di servizio almeno gruppo E per gli spostamenti dell'ufficio di DL e , 24/24 7 giorni su sette, dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'autovettura sarà ad uso esclusivo della DL, dovrà essere assicurata per responsabilità civile, Incendio e furto e polizza casco e personale trasportato nonché tassa di circolazione. L'appaltatore assumerà tutti i costi necessari, inclusa manutenzione, consumi di carburante e pedaggi autostradali e quanto altro necessario in ottemperanza alle norme del CC e del CDS.
v.	In caso di lavori puntuali, l'Appaltatore è tenuto alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio, in caso di lavori a rete l'ufficio potrà essere ubicato presso la sede locale dell'appaltatore. In particolare, dovranno essere messi a disposizione per l'ufficio di DL, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, illuminati e riscaldati e dotati di idonei servizi igienici, arredati con almeno n° 2 postazioni di lavoro attrezzate per ciascun operatore di: scrivania dimensioni cm. 70x170x72, sedia operativa a norma, tavolo dattilo, cassettera, telefono cellulare, Personal Computer almeno con processore Intel Core I5, HDD da 1T RAM da 16 GB anche portatile, scheda grafica adeguata all'uso di software di disegno automatico anche BIM, monitor esterno LCD almeno da 27", il PC sarà dotato di software di Contabilità lavori Primus, Autocad e pacchetto Office e sarà collegato alla rete Internet ad alta velocità con salvataggio dati in cloud, stampante laser in formato A3, macchina fotografica almeno 24 Mpixel con scheda di memoria 16 GB. A carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone internet, i materiali di consumo tutti, fino a consegna dell'opera ultimata nel suo complesso. L'Appaltatore è tenuto all'impianto di adeguati edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d'accoglienza.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

w.	L'Appaltatore è tenuto alla fornitura degli operai e dei tecnici esperti e qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per: – picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, rilievi, tracciamenti, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna dei lavori e per tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisorie e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati; – contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori; – prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare. Delle predette opere andranno tenute a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
x.	La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
y.	L'appaltatore è tenuto all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
z.	L'appaltatore è tenuto alla protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
aa.	L'appaltatore è tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
bb.	L'Appaltatore è tenuto alla pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
cc.	L'Appaltatore è tenuto alla dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

dd.	L'Appaltatore è tenuto a provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971 e del D.P.R. n. 380/2001 al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata.
ee.	L'Appaltatore è tenuto a osservare il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
ff.	L'Appaltatore è tenuto all'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e dal DPCM del 14 novembre 1997 e smi in materia di esposizioni ai rumori.
gg.	L'Appaltatore è tenuto al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dei lavori.
hh.	L'Appaltatore è tenuto alla richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto.
ii.	L'Appaltatore è tenuto alla fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per lavorazioni particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 più margine minimo di sicurezza), e per la realizzazione del senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico.
jj.	L'Appaltatore è tenuto a installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza.
kk.	L'Appaltatore è tenuto all'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
ll.	L'Appaltatore è tenuto alla consegna, alla Stazione appaltante, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dalla Stazione appaltante per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
mm.	L'Appaltatore è tenuto all'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
nn.	L'Appaltatore è tenuto all'eventuale svolgimento di analisi che dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione delle stesse.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

oo.	L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
pp.	L'Appaltatore è tenuto a denunciare all'Ente appaltante alla Soprintendenza competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. n. 42/2004. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto.
qq.	L'Appaltatore è tenuto all'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - F012 - EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO), alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.
rr.	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per assicurare la legittima occupazione delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d'eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione appaltante che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.
ss.	L'Appaltatore è tenuto a ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.
tt.	L'Appaltatore è tenuto alla comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l'invio delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal precedente articolo 17, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale relativamente all'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell'erogazione dei pagamenti.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

uu.	L'Appaltatore è tenuto alle spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i materiali utilizzati dall'Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.
vv.	Ove non sia prevista dagli elaborati di progetto, l'Appaltatore è tenuto alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
ww.	L'Appaltatore è tenuto a espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
xx.	L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.
yy.	L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
zz.	Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d'oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualità dovesse essere stata imposta dalla Stazione appaltante medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
aaa.	L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
bbb.	L'Appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
ccc.	I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilità locale, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

ddd.	Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
eee.	Qualora risulti necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l'Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovrà avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica.
fff.	All'appaltatore spettano tutti gli oneri per l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
ggg.	L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. Di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia cd-rom in formato .pdf e .dwg.
iii.	Tutti gli oneri, le spese, le tassazioni derivanti dall'applicazione delle tutte normative vigenti.

5. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
6. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
7. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.

8. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Capitolato Speciale.
9. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (Edilizia), al D.M. del 27 settembre 2017 (illuminazione pubblica), al D.M. 7 febbraio 2023 (arredo urbano) ed al DM n. 63 del 10 marzo 2020 (verde pubblico) emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, cui si rinvia.

Art. 60 MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle **escavazioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle **demolizioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto Decreto 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.
8. L'Appaltatore accetta espressamente, che nell'ipotesi indicate nel precedente comma 3, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.
9. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
10. Trova applicazione quanto previsto dal Capo III del D.L. n. 189/2016.

Art. 61 UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri subaffidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità. L'appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.

Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

A richiesta della Stazione appaltante ovvero delle Autorità l'appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

5. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62 TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR 120/2017.
3. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152 del 2006 D.Lgs 152/2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs 152/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal DPR 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63 – Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per aggregati recuperati

5. Ai materiali riciclati e recuperati impiegati nel contesto dell'appalto si applica il regime del Decreto End of Waste attualmente vigente (entrato in vigore il 26 settembre 2024), che stabilisce i criteri e i processi



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

attraverso i quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere tali.

6. Gli aggregati utilizzati devono essere forniti accompagnati da documentazione che attesti la conformità ai criteri di cui al decreto EoW (analisi, dichiarazione di conformità, processo di recupero, controlli di qualità, scopi specifici ammessi).
7. È facoltà del Direttore dei Lavori sottoporre a verifiche, campionamenti o test i materiali in giacenza o in corso di immissione in cantiere, per accertarne la conformità ai limiti imposti dal decreto EoW.
8. In caso di non conformità il materiale dovrà essere rimosso e sostituito senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
9. Si stabilisce che, durante il periodo transitorio stabilito dal decreto EoW, l'Appaltatore dovrà adeguare le iscrizioni, autorizzazioni o dichiarazioni richieste entro le scadenze normative, allegando al fascicolo tecnico-costruttivo le attestazioni di regolarità.
10. Il presente articolo integra e prevale su ogni previsione contraria dei singoli articoli riferiti ai materiali riciclati e alla gestione dei rifiuti, fermo restando il rispetto delle norme generali del capitolato e delle leggi vigenti

Art. 64 ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
3. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo alla Stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 65 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria

Art. 66 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 29 del presente Capitolato Speciale.

2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile

Art. 67 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020, il cui termine di efficacia è stato prorogato dall'articolo 14, co. 4-bis, del D.L. n. 13/2023, ai fini della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere acquisita l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi del Codice Antimafia. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
2. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Codice Antimafia, la Stazione Appaltante recede dal presente Contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articoli 94, co. 3 e 4, del Codice Antimafia, e dall'articolo 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa, in ogni caso, acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.
4. Qualora in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. *White List*) tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della già menzionata iscrizione, nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, co. 52-bis della citata legge.



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

Art. 68 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. In applicazione dell'articolo 215 del Codice dei contratti, per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, è costituito un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti e funzioni previsti dagli articoli 216 e seguenti e relativi allegati del Codice dei contratti.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, da tre componenti.
3. Trovano applicazione le Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate, nelle more dell'adozione delle apposite Linee Guida che saranno adottate ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'All. V.2 al Codice dei contratti.

Art. 69 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. L'IVA è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

Art. 70 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.